**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

**VERSAMENTO RATA ACCONTO 2021 - DICHIARAZIONI**

Il Funzionario designato per la gestione dell’imposta

INFORMA

* che ai sensi dell’art. 1 comma 762 della legge 160 del 27/12/2019 deve essere effettuato il versamento dell’acconto nella misura del 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno entro il **16** **giugno 2021.**

L’imposta che grava sui fabbricati, sulle aree fabbricabili e sui terreni agricoli è a carico del proprietario o del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie, nonché, sugli immobili concessi in locazione finanziaria, l’imposta è a carico del locatario, per l’anno solare in rapporto alla quota di possesso o di diritto.

**Esenzioni e riduzioni IMU**

L’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati (art. 1 comma 758 L. 160/2019):

* posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
* a immutabile destinazione agro silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

Sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte (art. 1 comma 759 L. 160/2019):

* gli immobili posseduti dallo Stato e dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; l’esenzione compete esclusivamente in caso di identità tra soggetto possessore e soggetto utilizzatore;
* i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
* i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del DPR 601/1973 e s. m. i.;
* i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
* i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810; i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
* gli immobili posseduti e direttamente utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento diretto e materiale con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dirette all’esercizio del culto, cura anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana di cui all’ art. 16, lettera a) della L. 222/1985;

La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per:

* i fabbricati d’interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
* i fabbricati dichiarati inagibili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni;
* le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla [legge 9 dicembre 1998, n. 431](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110140ART0), l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.

L’agevolazione di cui al comma precedente si applica esclusivamente ai contratti muniti di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni della L. 431/1998 e s. m. i., del D.M. 16 gennaio 2017 rilasciata secondo le modalità previste dall'accordo territoriale definito in sede locale**.**

MISURA DELL’IMPOSTA

**Per i fabbricati** il valore imponibile sul quale calcolare l’imposta dovuta si ottiene rivalutando del 5% la rendita catastale dell’immobile e moltiplicando per:

- **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

- **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

- **80** per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

- **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei D/5;

- **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

**Per i terreni** il valore imponibile sul quale calcolare l’imposta dovuta si ottiene rivalutando del 25% il reddito dominicale risultante in catasto e moltiplicando per **135.**

**Per le aree edificabili** il valore imponibile è quello venale in comune commercio.

Con delibera di G.C. n. 25 del 01/02/2017 e delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 21/01/2021 sono stati determinati i valori medi in comune commercio per le aree edificabili.

**Ai sensi dell’art. 1 comma 762 della Legge 160 del 27/12/2019, le aliquote e detrazioni su cui calcolare l’acconto del 50% sono state determinate con delibera di c.c. n. 15 del 30/06/2020 e sono:**

1. **1,06 per cento** aliquota di base dell’imposta municipale propria (IMU);
2. **0,60 per cento** per le abitazioni principali e relative pertinenze (solo se classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
3. **Di stabilire** in € 200,00 (duecento) la detrazione per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019). La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
4. **0,10 per cento** aliquota di base per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100790ART10), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 1994, n. 133](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000138305ART0);
5. **0,25 per cento** per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

**MODALITA’ DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA**

|  |  |
| --- | --- |
| **QUOTA COMUNE**  | **QUOTA STATO** |
| Abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8, A/9) | **3912** | Fabbricati ad uso produttivo del gruppo catastale D (aliquota standard 7,6 per mille) | **3925**  |
| fabbricati rurali ad uso strumentale (0,10%) | **3913** |
| Terreni agricoli  | **3914**  |
| Aree fabbricabili  | **3916**  |
| Altri fabbricati (esclusi fabbricati del gruppo catastale D)  | **3918**  |
| Incremento aliquota comunale rispetto alla standard per i fabbricati del gruppo catastale D, pari all’3,00 per mille  | **3930** |
| fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (0,25%) | **3939** |

 **L’imposta dovuta in acconto,** dovrà essere versata con Modello F24 indicando il Codice Catastale del Comune **(D390)** ed utilizzando gli apposti codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione 29/E del 29/05/2020

**DICHIARAZIONI**

I soggetti passivi di imposta devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. (art. 1 comma 769 L. 160/2019).

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.

Si rendo noto, infine che i soggetti passivi che beneficiano dell’esenzione del pagamento disposta dai D.L. 34/2020, D.L. 104/2020 e D.L. 137/2020 devono comunicare il diritto all’esenzione mediante apposita dichiarazione entro il 30/06/2021 indicando i riferimenti catastali dell’immobile per il quale si è usufruito dell’esenzione barrando la casella esente con l’indicazione del periodo di esenzione. Nelle annotazioni riportare altresì la partita IVA ed il codice ATECO dell’attività svolta.

Per ulteriori informazioni e/o dettagli i contribuenti possono consultare il sito internet www.comune.eboli.sa.it, nella sezione *Tributi.*

Per chiarimenti e dubbi normativi il Servizio IMU (tel. 0828.328.190-129) rimane a disposizione per chiarimenti e dubbi normativi.

E possibile inoltrare richieste tramite e.mail ai seguenti indirizzo: c.marmora@comune.eboli.sa.it; b.considerato@comune.eboli.sa.it; d.deleo@comune.eboli.sa.it;

Eboli, 28/05/2021

 Il Responsabile del Settore Finanze e Tributi

 Cosimo Marmora